Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Venerdì, 1° marzo 1929 - ANNO VII** **Numero 51**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo:** *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — **Verona:** *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza:** *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zaza: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 172.

Concessione all'Azienda autonoma statale della strada della facoltà di contrarre mutui per la sistemazione delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, che istituisce l'Azienda autonoma statale della strada, con il cômpito, fra l'altro, di provvedere alla sistemazione generale delle strade statali;

Ritenuto che, per la sollecita attuazione del programma delle opere anzidette, occorre agevolare all'Azienda il ricorso al credito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio ordinarie e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonchè il Consorzio di credito per le opere pubbliche, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto che li regolano, a concedere all'Azienda autonoma statale della strada mutui per la esecuzione di opere di sistemazione generale delle principali strade statali, garentiti mediante stanziamenti, nei bilanci di detta Azienda, delle annualità comprensive di capitale ed interesse.

Le condizioni di tasso d'interesse e dei periodi di ammortamento verranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, e con il Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 169. — FERZI.

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. 173.

Emissione di cartoline postali semplici da centesimi 75.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere le cartoline postali semplici per l'estero di valore corrispondente all'attuale tariffa e cioè da cent. 75;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di cartoline postali semplici da cent. 75, corrispondenti alla vigente tariffa per l'estero.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche delle cartoline di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 170. — FERZI.

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 181.

Norme per il funzionamento della Commissione istituita per l'esame delle proposte di revoca delle onorificenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Regi Magistrali decreti 20 febbraio 1868, art. 13, 20 febbraio 1868, n. 4251, art. 8, 24 gennaio 1869, n. 4851, 11 giugno 1896, n. 312, art. 7;

Veduto il Nostro Regio e Magistrale decreto del 29 novembre 1928 - Anno VII, n. 2918, che istituisce un'apposita Commissione per l'esame e il parere sulle revoche delle onorificenze conferite negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Nell'intento di fissare le norme necessarie per il funzionamento della Commissione stessa;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ed in virtù della Regia Nostra Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(Regi decreti 20 febbraio 1868, articoli 8 e 13).

Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all'onore, o propugnato interessi antinazionali.

La revoca può essere promossa dal Ministro Segretario di Stato sulla cui proposta fu fatta la concessione dell'onorificenza o dal Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Art. 2.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 1).

La revoca è fatta con decreto Reale in seguito al parere motivato della Commissione istituita per le revoche delle onorificenze dell'Ordine Mauriziano e della Corona d'Italia.

Il decreto di revoca sarà controfirmato dal Ministro sulla cui proposta era stata fatta la concessione e dal Ministro di Stato Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, il quale controfirmerà da solo il decreto di revoca della concessione fatta di *Moto Proprio*.

Art. 3.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 2).

La Commissione, prima di deliberare, dovrà, per mezzo del suo Presidente, dare avviso della proposta revoca e dei fatti e motivi su cui si fonda al decorato contro il quale essa è promossa, prefiggendogli un termine per presentare le sue osservazioni in iscritto.

Non sarà necessaria questa comunicazione quando il fatto che dà luogo alla privazione della decorazione sia accertato da sentenza di condanna passata in cosa giudicata o risulti da documenti di sicura attendibilità.

Nel caso previsto dall'art. 20 del Codice penale il Nostro Primo Segretario provvederà senz'altro, con suo Magistrale decreto, alla radiazione del condannato dall'albo dei decorati.

Art. 4.

Se la Commissione riconoscesse necessaria un'istruttoria sui fatti addebitati al decorato, il Primo Segretario, Presidente, ne affiderà l'incarico ad uno dei componenti la Commissione stessa. Il Commissario delegato sarà assistito dal direttore generale del Gran Magistero o da altro funzionario, all'uopo designato dal Primo Segretario.

Ove lo creda opportuno, il Commissario delegato potrà interrogare direttamente il decorato.

Art. 5.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 3).

Accertato il fatto addebitato nei modi indicati nel 1° capoverso dell'art. 3, o compiuta l'istruttoria prevista nell'articolo precedente, la Commissione esprimerà il parere se la revoca debba o non debba aver luogo.

Nei due casi il Nostro Primo Segretario e Cancelliere trasmetterà la deliberazione della Commissione al Ministro che propose il conferimento dell'onorificenza, il quale ne riferirà a Noi con la proposta di un Reale decreto non motivato, ma fondato solamente sulla menzione del suddetto parere della Commissione e dell'art. 1 del presente decreto.

Nel caso di revoca di onorificenza concessa *Moto Proprio*, il Nostro Primo Segretario ne riferirà direttamente a Noi.

Art. 6.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 4).

Il decreto di revoca sarà notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla persona contro la quale si emanò, con la intimazione di cessare di fregiarsi della decorazione di cui fu privato, e con la diffida che, in caso di violazione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali contro chi assume titoli o decorazioni che non gli appartengono.

Del decreto suddetto sarà fatta annotazione sulla matricola dell'Ordine ed in calce del decreto originale di concessione, ed il nome del decorato sarà cancellato dai ruoli.

Art. 7.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 5).

Una copia di tutte le sentenze di condanna per delitti pronunciate contro decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà trasmessa al Primo Segretario di S. M., Cancelliere per gli Ordini suddetti.

Art. 8.

(R. decreto 11 giugno 1896, art. 7).

Il Gran Magistero e la Cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia cureranno la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti riflettenti la revoca delle decorazioni.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero e Cancelliere predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Registrato al Controllo generale, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII
Registro decreti n. 21, pag. 242-246. — Il direttore: BOSCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 178. — FERZI.

Numero di pubblicazione **761.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. **182.**

Revisione degli accertamenti d'imposta in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175, col quale piena ed intera esecuzione è stata data agli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di ottemperare all'impegno assunto con l'art. 14, 2° comma, della Convenzione sui debiti e sui crediti, di cui all'allegato *A* delle Convenzioni ed Accordi conclusi al fine di regolare alcune questioni interessanti ugualmente i sudditi italiani e quelli serbi-croati-sloveni, e particolarmente alcune questioni derivanti dall'esecuzione dei Trattati di pace;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 14 della « Convenzione per i debiti e per i crediti » tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, firmata a Nettuno il 20 luglio 1925, potranno presentare domanda di revisione e rettifica degli accertamenti d'imposta in detto articolo contemplati, non oltre il termine del 30 giugno 1929.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 179. — FERZI.

Numero di pubblicazione **762.**

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. **183.**

Ampliamento delle circoscrizioni comunali di Caravonica, Cesio, Pieve di Teco e Vessalico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Arzeno d'Oneglia del comune omonimo e la frazione Cartari del comune di Cartari e Calderara sono aggregate al comune di Cesio.

La frazione San Bartolomeo del comune di Arzeno d'Oneglia è aggregata al comune di Caravonica.

Le frazioni Calderara e Siglioli del comune di Cartari e Calderara sono aggregate rispettivamente ai comuni di Pieve di Teco e di Vessalico.

Art. 2.

I confini dei comuni di Caravonica, Cesio, Pieve di Teco e Vessalico sono delimitati in conformità delle piante planimetriche vistate in data 27 dicembre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Imperia.

Tali piante, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Imperia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 180. — FERZI.

Numero di pubblicazione 763.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 189.

Disposizioni sulla condizione giuridica e sul trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo in servizio presso l'Università e l'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia all'atto della loro regificazione, nonchè sulla ripartizione dei posti di ruolo tra i due enti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 21 novembre 1925, tutti i professori di ruolo della Regia università di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella Università medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle Università e degli Istituti superiori, di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre Università o Istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, oppure con le modalità di cui all'art. 27 del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933.

Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili, prestati nella Università di Perugia anteriormente al 21 novembre 1925, sono cumulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui al R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404, rimanendo a carico dell'Università suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925.

Art. 2.

I professori di ruolo già appartenenti alla Scuola di medicina veterinaria annessa all'Università di Perugia, assegnati, giusta la disposizione del successivo art. 3, al Regio istituto superiore di medicina veterinaria, hanno, con effetto dal 21 novembre 1925, la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti dalle disposizioni contenute nel capo 2° del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

Agli effetti del trattamento di quiescenza è ad essi applicabile la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 3.

I professori di ruolo che, anteriormente al 29 dicembre 1927, prestavano servizio nella Università di Perugia, e quelli che anteriormente alla data medesima prestavano servizio nella Scuola di medicina veterinaria annessa all'Università anzidetta, sono assegnati, con effetto dal 29 dicembre 1927, rispettivamente alla Regia università ed al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 187. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 764.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3445.

Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno agrario 1928-29, gli enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-29, i contributi statali per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

alla Federazione tra le associazioni del clero in Italia . . . . L. 50,000

al Sindacato nazionale tecnici agricoli fascisti . . . . » 25,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 765.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 170.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale prof. Francesco Arnaldi », in Montechiaro d'Asti.

N. 170. R. decreto 28 gennaio 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale prof. Francesco Arnaldi », con sede nel comune di Montechiaro d'Asti, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 766.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 171.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo Leopoldo Vanni », in Galluzzo.

N. 171. R. decreto 28 gennaio 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo Leopoldo Vanni », con sede in Galluzzo, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1929.

Aggiunta di una voce all'elenco dei presidii medici e chirurgici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto gli articoli 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e 4 e 6 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Ritenuta la opportunità di sottoporre alle norme concernenti i presidii medici e chirurgici anche gli apparecchi e mezzi di protesi auricolare, i cornetti acustici e simili;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei presidii medici e chirurgici che devono essere sottoposti a registrazione a norma dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e che sono determinati dall'allegato al R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, è aggiunta la voce seguente:

« 5° apparecchi e mezzi di protesi auricolare, cornetti acustici e simili ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Bianchi.

(552)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1928.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Montemurro (Potenza);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro (Potenza) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

(560)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1929.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campi Salentino (Lecce).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Campi Salentino (Lecce);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23,

avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campi Salentino (Lecce) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(561)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mottola (Taranto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Mottola (Taranto);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mottola (prov. di Taranto) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica.

A pag. 744 della *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 1929, alla quart'ultima intestazione (Yelpo Fedele, ecc.) dell'elenco di smarrimento certificati, il n. 818363 d'iscrizione va rettificato in « 818369 ».

(564)

A pag. 743 della *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 1929, all'ultima intestazione dell'elenco per smarrimento di certificati (1ª pubblicazione), il casato *Varicchio* nella proprietà, va rettificato in *Varricchio*.

(565)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1929-VII il sig. Tommasi Virgilio fu Antonio, notaio residente ed esercente in Rieti, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(568)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 49.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.59	Belgrado	33.60
Svizzera	367.26	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.634	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.652	Norvegia	5.10
Spagna	294.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.10
Praga	56.65	Rendita 3.50 %	71.375
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3 % lordo	44.825
Peso Argentino Carta	8 —	Consolidato 5 %	82.65
New York	19.08	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.15
Dollaro Canadese	18.98		
Oro	368.16		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di San Benedetto Po e di Suzzara, in provincia di Mantova, con decreto 18 febbraio 1929-VII, sono state estese al territorio dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(567)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Laguna di Lesina e adiacenze in provincia di Foggia.

Con decreto n. 1251 in data 20 febbraio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di bonifica della Laguna di Lesina e adiacenze in provincia di Foggia.

(569)

Soppressione del Consorzio di scolo « Calto, Ceneselli e Massa » in provincia di Rovigo.

Con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 7947, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1929, al registro 3, foglio 149, è stato soppresso il Consorzio di scolo « Calto, Ceneselli e Massa » e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di manutenzione della bonifica padana.

(570)

Costituzione del Consorzio di bonifica Val di Carpano in provincia di Pola.

Con R. decreto 7 gennaio 1929-VII, n. 8607/9177, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1929, al registro 3, foglio 152, è stato costituito il Consorzio d'esecuzione della bonifica di Val di Carpano, in provincia di Pola, e a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati nominati: l'intendente di finanza di Pola, il podestà e il vice podestà di Albona d'Istria, i due direttori della Società anonima carbonifera « Arsa », e i signori Palisca Edoardo, Faraguna Domenico, Filles Matteo, Clapcich Antonio.

(571)

Soppressione di quattro consorzi di scolo e trasferimento delle relative funzioni al Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana.

Con R. decreto 17 gennaio 1929-VII, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1929 al registro 3, foglio 167, sono stati soppressi i quattro consorzi di scolo appresso indicati e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana:

Vallicella, con sede in Medolla (Modena);
Canalino, con sede in Medolla (Modena);
Serraglio, con sede in Finale Emilia (provincia di Modena);
Serraglio di S. Bianca, con sede in Bondeno (Ferrara).

(572)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 9 febbraio 1929-VII in Genova (Hôtel Savoia Majestic) è stata attivata una agenzia telegrafica.

(573)

Si comunica che il giorno 11 febbraio 1929-VII in Bordighera, Cap Hôtel, in provincia di Imperia, è stata attivata una agenzia telegrafica.

(575)

Si comunica che il giorno 11 febbraio 1929-VII in Genova (Hôtel Bristol Palace) è stata attivata una agenzia telegrafica.

(576)

Si comunica che il giorno 19 febbraio 1929-VII in Genova, Hôtel Columbia, è stata attivata una agenzia telegrafica.

(583)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 14 febbraio 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo, con orario limitato di giorno.

(574)

Si comunica che il giorno 16 febbraio 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Michele Prazzo, in provincia di Cuneo, con orario limitato di giorno

(577)

Si comunica che il giorno 17 febbraio 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Casatico, in provincia di Mantova, con orario limitato di giorno.

(579)

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Si comunica che il giorno 19 febbraio 1929-VII, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale in Gusciola, provincia di Modena, collegato all'ufficio telegrafico di Montefiorino.

(578)

Apertura di ricevitorie fonotelegrafiche.

Si comunica che il giorno 18 febbraio 1929-VII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Savoniero, in provincia di Modena, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Montefiorino.

(580)

Si comunica che il giorno 18 febbraio 1929-VII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Vitriola, in provincia di Modena, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Montefiorino.

(581)

Si comunica che il giorno 19 febbraio 1929-VII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Casola nel Frignano, in provincia di Modena, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Montefiorino.

(582)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.